



10.08.2016

Rapporto esplicativo concernente la modifica delle direttive settoriali specifiche

Adeguamenti delle direttive settoriali specifiche

Indice

Rapporto esplicativo concernente la modifica delle direttive settoriali specifiche.....	1
1 Situazione iniziale / introduzione	2
2 Punti essenziali del progetto	3
3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	3
4 Commento alle singole disposizioni	4
5 Modifica di altri atti normativi (eventualmente).....	6
6 Ripercussioni	6
6.1 Ripercussioni per la Confederazione	6
6.2 Ripercussioni per i Cantoni	6
6.3 Ripercussioni per l'economia / altre ripercussioni	6

1 Situazione iniziale / introduzione

Per effetto della luce solare, a partire dai precursori composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NO_x) si forma ozono. L'ozono è la componente dominante dello smog estivo ed è uno degli ossidanti e dei gas irritanti più nocivi in assoluto. Oltre a diminuire l'inquinamento da ozono, la riduzione delle emissioni di COV contribuisce a diminuire sensibilmente l'inquinamento da polveri fini e l'effetto nocivo e cancerogeno dell'inquinamento atmosferico, attenuando così contemporaneamente vari problemi d'igiene dell'aria. I COV sono impiegati come solventi in molti settori e sono contenuti in diversi prodotti, ad esempio in pitture, vernici e vari detergenti.

In base agli articoli 35a e 35c della *legge federale sulla protezione dell'ambiente* (LPAmb; RS 814.01), il 12 novembre 1997 è entrata in vigore l'*ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili* (OCO_V, RS 814.018). La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata dal 1° gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2003, l'aliquota della tassa è di tre franchi per chilogrammo di COV. La tassa d'incentivazione sui COV è prelevata al momento dell'importazione o della fabbricazione in Svizzera; in caso di esportazione di prodotti contenenti COV, la tassa è restituita.

La combinazione di prescrizioni sui gas di scarico e sulle emissioni e tassa d'incentivazione sui COV si è tradotta in un sensibile calo delle emissioni di COV e NO_x in Svizzera, che però non è ancora sufficiente. Attualmente, le emissioni antropiche di COV ammontano a circa 80 000 tonnellate all'anno¹. Per rispettare gli obiettivi di protezione in materia di ozono le emissioni di COV devono essere ridotte almeno del 30 per cento rispetto al 2005². Occorre colmare il deficit rispetto all'obiettivo, pari ad almeno 10 000 tonnellate di COV all'anno. È tuttavia presumibile che ciò non sarà sufficiente per poter rispettare i valori limite d'immissione vigenti per l'ozono.

Secondo l'articolo 35a capoverso 4 LPAmb, il Consiglio federale può esentare dalla tassa d'incentivazione sui COV, in proporzione agli investimenti supplementari fatti, i COV che sono impiegati o trattati in modo tale che le loro emissioni risultino nettamente inferiori ai limiti imposti dalla legge. Questa possibilità di esenzione è disciplinata all'articolo 9 OCO_V. Per beneficiare di un'esenzione, le aziende o i gestori di impianti devono soddisfare tre condizioni: (1) le emissioni di COV dell'impianto stazionario devono essere ridotte almeno del 50 per cento rispetto ai valori limite dell'OIA_t, (2) il dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi (dispositivo di abbattimento) impiegato a tal fine deve essere disponibile durante il 95 per cento del periodo d'esercizio e (3) le emissioni di COV non evacuate mediante il dispositivo di abbattimento (emissioni diffuse) devono essere ridotte secondo la migliore tecnica disponibile (MTD).

Attualmente le aziende esentate dalla tassa d'incentivazione sui COV secondo l'articolo 9 OCO_V sono circa 100, di cui 42 operano nel settore chimico e farmaceutico, 22 nel settore della stampa di imballaggi, otto nella lavorazione di polistirolo espanso (cosiddette aziende EPS) e cinque nella fabbricazione di pitture e vernici. Le 23 aziende restanti non rientrano in nessuno di queste categorie.

La terza condizione di esenzione è stata introdotta con la revisione dell'OCO_V del 2013. Se le prime due condizioni di esenzione consentono notevoli riduzioni delle emissioni promuovendo l'impiego di dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi con un rendimento e una disponibilità elevati, resta ancora un elevato potenziale di riduzione a livello delle emissioni diffuse. Si tratta di emissioni che non raggiungono neanche il dispositivo di abbattimento, ma sono liberate durante il processo di produzione negli impianti stazionari a causa di una captazione insufficiente nei locali aziendali e successivamente fuoriescono nell'ambiente attraverso porte, finestre e pozzi. Lo scopo del terzo criterio di esenzione è quindi di ridurre, ovvero di captare (ed evacuare mediante il dispositivo di abbattimento), le emissioni diffuse di COV già alla fonte, nei limiti del possibile.

¹ Dati sulle emissioni 2014, fonte: UFAM

² Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria dell'11 settembre 2009 e il Protocollo di Göteborg riveduto

Per ridurre le emissioni diffuse di COV, l'allegato 3 OCOV definisce requisiti intersettoriali relativi alla migliore tecnica disponibile. A titolo complementare, la comunicazione esecutiva «*Riduzione delle emissioni di COV per l'esenzione dalla tassa secondo l'articolo 9 OCOV – Direttive settoriali specifiche*» concretizza i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2 OCOV per i principali settori interessati:

- stampa di imballaggi, compresi la verniciatura, l'accoppiamento e la laminatura,
- chimica, fabbricazione di farmaci, aromi e sostanze profumanti,
- fabbricazione di pitture, vernici e leganti e
- lavorazione di polistirolo espanso (EPS).

Per quanto riguarda l'adempimento della terza condizione di esenzione occorre distinguere due casi:

- l'impianto soddisfa già i requisiti di cui all'allegato 3 all'inizio dell'esenzione: per ogni anno successivo occorre fornire la prova dell'adempimento dei requisiti,
- l'impianto non soddisfa ancora requisiti di cui all'allegato 3: il gestore deve elaborare un piano di provvedimenti che garantisca l'adempimento dei requisiti.

Per tener costantemente conto dei progressi tecnici nell'ambito della riduzione delle emissioni diffuse di COV, all'articolo 9c capoverso 2 e al numero 2 dell'allegato 3 l'OCOV prevede una revisione dei requisiti alla migliore tecnica disponibile ogni cinque anni (periodo di validità MTD) e, se del caso, un adeguamento dell'OCOV e delle direttive settoriali specifiche. La presente modifica delle direttive settoriali specifiche adempie questo mandato dell'OCOV per il prossimo periodo di validità MTD 2018-2022. Al tempo stesso è adeguato l'allegato 3 OCOV. Gli adeguamenti alla MTD sono stati elaborati in gruppi di lavoro assieme a rappresentanti dell'economia e dei Cantoni nonché a esperti di COV esterni della Confederazione.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica delle direttive settoriali specifiche attua il mandato di cui all'allegato 3 OCOV di adeguare i requisiti settoriali specifici allo stato della tecnica. Non sono introdotti nuovi requisiti sostanziali. Si tratta unicamente di piccoli adeguamenti e precisazioni (concernenti la pulizia nei requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti e nella lavorazione di EPS). Le modifiche apportate al contempo all'allegato 3 OCOV sono integrate testualmente nelle direttive settoriali specifiche (il testo dell'ordinanza è riportato ai capitoli 2 e 3.5).

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Impegni della Svizzera nell'ambito della Convenzione CEE-ONU di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza e del Protocollo di Göteborg del 1999 relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (RS 0.814.327). Il Protocollo di Göteborg è entrato in vigore nel 2005.

Il protocollo prevede vari tipi di obblighi fondamentali (art. 3). Da un lato vi sono i limiti nazionali di emissione per vari inquinanti, compresi i COV, che dovevano essere raggiunti nel 2010 e da allora non possono più essere superati (art. 3 par. 1 e allegato II). Dall'altro, il protocollo stabilisce obblighi in materia di rapporto annuale sulle emissioni nazionali e valori limite di emissione per le fonti fisse, le fonti mobili e i carburanti (art. 3 par. 2, 3, 5, 6 e 7 nonché allegati VI e VIII).

La Svizzera attua gli impegni definiti dal protocollo nell'ambito dell'applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico e delle prescrizioni sui gas di scarico dei veicoli a motore. Per quanto riguarda le fonti diffuse e la limitazione delle emissioni di solventi, a titolo di deroga conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 la Svizzera adempie i suoi impegni attraverso l'applicazione dell'OCOV.

Nel 2012, le 26 Parti al Protocollo di Göteborg del 1999 hanno adottato delle modifiche, tra cui figurano in particolare nuove limitazioni delle emissioni entro il 2020, e hanno aggiornato i valori limite di emissione per le fonti fisse e mobili nonché le specifiche sui carburanti. Hanno inoltre adottato nuovi requisiti in materia di limitazione delle emissioni diffuse di COV e di tenore di solventi in pitture, colle e vernici.

Queste nuove norme sono conformi a quelle applicabili nell'UE. A titolo di deroga, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, la limitazione delle emissioni diffuse di COV può sempre essere attuata attraverso l'applicazione di misure alternative, come la tassa d'incentivazione sui COV prelevata dalla Svizzera.

La modifica presente delle direttive settoriali specifiche è compatibile con il diritto europeo.

4 Commento alle singole disposizioni

Modifica generale

Concerne soltanto il testo tedesco: per semplicità, nelle direttive settoriali specifiche a partire dalla seconda menzione «Abluftreinigungsanlage» è sostituito con «ALURA».

Capitolo 2: Requisiti generali

Il capitolo 2 (Requisiti generali) riprende il testo dell'allegato 3 OCOV. Gli adeguamenti sono quindi identici a quelli apportati all'allegato 3 OCOV (cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, OCOV; RS 814.018).

I requisiti dovranno essere attuati entro la fine del nuovo periodo di validità MTD. Il nuovo periodo di validità MTD va dal 2018 al 2022. Concretamente, ciò significa che le aziende che mirano a un'esenzione secondo l'articolo 9 OCOV dovranno attuare i requisiti entro la fine del 2022.

Capitolo 3: Requisiti per processi specifici

Capitolo 3.3: Requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti

Nei requisiti specifici per la produzione di pitture, vernici e leganti, al numero 3.3.4 la pulizia è adeguata alle modifiche apportate all'allegato 3 numero 12 OCOV.

Se possibile dal punto di vista tecnico, la pulizia deve essere effettuata con acqua o con detergenti senza COV.

In caso di impiego di COV nei processi di pulizia si applicano requisiti che consentono di ridurre al minimo le emissioni diffuse di COV:

- Se la pulizia von contenitori, prodotti o componenti è effettuata più volte alla settimana, l'azienda deve garantire che essa avvenga in un sistema chiuso. Lo smaltimento dei solventi contenenti COV usati non deve provocare emissioni di COV supplementari. Questa nuova formulazione concretizza i casi in cui occorre operare in sistemi chiusi.
- In caso di apertura di un sistema chiuso al termine della pulizia, la funzione di aspirazione e convogliamento dell'aria verso il dispositivo di abbattimento deve essere sincronizzata in modo da escludere emissioni di COV nel locale e successivamente nell'aria esterna. Per questo motivo, la funzione di aspirazione del dispositivo di abbattimento deve essere avviata poco prima dell'apertura del sistema chiuso e restare attiva durante l'estrazione e l'apertura. Si tratta di un nuovo requisito.
- In caso di pulizia o asciugatura di contenitori, prodotti o componenti in sistemi non chiusi, tale operazione può essere effettuata unicamente in locali chiusi, la cui aria di scarico è evacuata mediante il dispositivo di abbattimento. Immediatamente dopo ogni ciclo di pulizia occorre procedere alla chiusura forzata del coperchio (p. es. mediante un meccanismo di arresto azionato premendo su un pedale, che al momento del rilascio chiude il coperchio). Si tratta di un nuovo requisito.
- Gli utensili di pulizia (panni, pennelli ecc.) contaminati da COV devono essere stoccati in contenitori chiusi.

Capitolo 3.4: Requisiti specifici per la lavorazione di polistirolo espanso (EPS)

Gli adeguamenti alla migliore tecnica disponibile (MTD) nella lavorazione di polistirolo espanso (EPS) implicano varie modifiche al numero 3.4.

ad n. 3.4.1

Siccome le emissioni di COV nel punto di consegna della materia prima sono relativamente basse, non è necessario confinare completamente questo punto. Il punto di consegna deve però essere sottoposto ad aspirazione e l'aria contenente COV captata deve essere convogliata verso il dispositivo di abbattimento. Nel singolo caso, se in base alla situazione non sono escluse maggiori emissioni di COV, la qualità della captazione è valutata mediante una misurazione.

ad n. 3.4.2

La bilancia fa espressamente parte del processo di trasporto del materiale fino al pre-espansore e durante il trasporto del materiale le emissioni di COV devono essere captate, aspirate e convogliate integralmente verso il dispositivo di abbattimento. Occorre verificare nel singolo caso se le emissioni di COV della bilancia sono rilevanti e devono essere captate o meno.

ad n. 3.4.3

«Livellamento delle emissioni di pentano» è l'espressione più corretta dal punto di vista tecnico.

ad n. 3.4.5

- Se le condutture per il trasporto del materiale sono lunghe, per motivi energetici l'aria convogliatrice è condotta dal silo verso il dispositivo di abbattimento utilizzando il percorso più breve. Se l'aria convogliatrice fosse immessa nel pre-espansore partendo da un silo molto distante, il ventilatore per il trasporto del materiale dovrebbe essere sovradimensionato a causa delle elevate perdite per attrito, il che creerebbe importanti sovrappressioni o depressioni nelle condutture, provocando perdite non indifferenti e di conseguenza maggiori consumi energetici.
- Il fatto di tener conto dell'influsso dell'aria di trasporto sulla captazione del silo è importante solo ai fini della misurazione e non è un requisito di processo specifico.

ad n. 3.4.6

- Non è necessario sigillare il silo. Questa misura può essere sostituita da un'aspirazione efficiente dell'aria nel silo e nei suoi locali e dal suo convogliamento verso il dispositivo di abbattimento.
- La riduzione al minimo del rapporto tra altezza del silo e superficie di base non ha senso in particolare per i vecchi impianti con sili alti (emissioni più basse rispetto ai sili larghi e bassi). Siccome per i nuovi sili ciò non costituisce alcun problema, il requisito è soppresso.
- Il requisito di un'aspirazione sopra e sotto le file di sili diventa superflua in seguito all'adeguamento del primo punto.
- Il metodo applicato finora per calcolare il grado di captazione del silo raggiunge i suoi limiti con gli impianti moderni. Il risultato della misurazione dipende da numerosi fattori esterni, come ad esempio le modalità di captazione, la densità del materiale ecc. I sili chiusi con condizioni di depressione nella fase di esercizio possono essere esclusi della misurazione. Per i sili non stagni resta necessaria la misurazione.

ad n. 3.4.9

Questo punto viene soppresso. I forni d'invecchiamento sono impianti rari. Le quantità di pentano liberate sono molto basse, mentre le quantità di aria sono notevoli: una captazione non ha quindi molto senso dal punto di vista ecologico (fabbisogno accresciuto di combustibile di supporto senza alcuna riduzione degna di nota dei COV).

Capitolo 3.5: Requisiti per processi specifici per gli impianti che non possono essere attribuiti a nessuna direttiva settoriale specifica

Al capitolo 3.5 è ripreso il testo dell'allegato 3 numero 12 OCOV. Le disposizioni riguardano sia la pulizia dei contenitori sia quella di altri prodotti e componenti. Siccome in entrambi i processi sono effettuate sequenze di pulizia sostanzialmente identiche, essi sono raggruppati e concretizzati. Gli adeguamenti

sono identici a quelli apportati all'allegato 3 OCOV (cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, OCOV; RS 814.018).

5 Modifica di altri atti normativi (eventualmente)

Le modifiche delle direttive settoriali specifiche sono una conseguenza delle modifiche apportate all'allegato 3 OCOV. Non implicano la modifica di altri atti normativi.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche delle direttive settoriali specifiche non hanno ripercussioni per la Confederazione.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Le modifiche delle direttive settoriali specifiche hanno ripercussioni esigue per il personale dei Cantoni.

6.3 Ripercussioni per l'economia / altre ripercussioni

Le modifiche delle direttive settoriali specifiche hanno ripercussioni esigue per le aziende.